



Ufficio d'ambito di Lecco
Azienda Speciale Provinciale

UFFICI D'AMBITO DI COMO E LECCO

MODALITA' DI COORDINAMENTO TRA GLI AMBITI TERRITORIALI

PREMESSO che:

- A) nel capitolo 7 del Piano d'Ambito approvato dalla Provincia di Como con deliberazione di Consiglio n. 15 del 18 dicembre 2014 recante "Modello gestionale", con riferimento alle gestioni attuali, viene evidenziato che *"i soggetti presenti sul territorio dell'Ambito di Como, siano essi Comuni, Consorzi o Aziende, che si occupano complessivamente della gestione/erogazione dei segmenti del SII, sono 152. Nella maggior parte dei casi - 127 - si tratta di gestioni comunali in economia, mentre le gestioni sovra-comunali con caratteristiche industriali sono 25".* Illustrando poi - nel documento di programmazione in parola - il percorso intrapreso nell'ATO di Como, ha specificato che *"considerata la molteplicità di operatori, è necessario addivenire ad una gestione di tipo integrato in capo ad un singolo soggetto, (...) al fine di garantire un livello di servizio (...) conforme alla legislazione attuale e finanziariamente sostenibile per andare incontro alle richieste future e quindi anche agli investimenti ivi previsti. (...) Tra i vari modelli di affidamento possibili, l'ATO di Como (...) ha scelto di affidare il servizio in via diretta, con la formula "in house", ad un soggetto di nuova costituzione di proprietà esclusivamente (...) pubblica"*;
- B) con delibera n. 36 del 29 settembre 2015 dell'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (Provincia di Como), è stato disposto l'affidamento del S.I.I. *in house* alla società Como Acqua s.r.l. quale Gestore unico, per un periodo di vent'anni in ragione di tutte le motivazioni ivi indicate che vengono qui integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali;
- C) in precedenza nella Provincia di Como il servizio idrico integrato era gestito dagli Enti locali e da una molteplicità di Società Operative Territoriali (SOT) proprietarie anche di reti e impianti;
- D) in data 12 ottobre 2015, l'Assemblea dei Soci di Como Acqua s.r.l. ha approvato il *"Programma Operativo per la gestione del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Como"*, nel quale è previsto il progetto di aggregazione delle SOT, finalizzato a garantire l'unicità di gestione del servizio idrico in capo a Como Acqua s.r.l. - quale affidataria *"in house"* - che individua nell'operazione straordinaria della fusione e/o scissione lo strumento giuridico più consono per realizzare il processo di aggregazione;
- E) nel richiamato *"Programma Operativo per la gestione del servizio idrico integrato nella Provincia di Como"* si conferma che, in attesa del perfezionamento delle previste fusioni e/o scissioni, come previsto dal modello gestionale del Piano d'Ambito, debba venire stipulata apposita Convenzione tra Como Acqua s.r.l. e le singole SOT, destinata a garantire la continuità del servizio pubblico, stabilire e regolamentare una serie di obiettivi strategici di

qualità del servizio e di qualità ambientale, nonché garantire le adeguate risorse economiche a tal fine necessarie a tutti gli attori coinvolti;

- F) in data 30/11/2015 è stata sottoscritta la “*CONVENZIONE di regolazione dei rapporti tra ATO COMO e il Gestore del Servizio Idrico Integrato*”;
- G) in particolare, nella richiamata Convenzione, all’articolo 1 “Definizioni” è previsto un periodo transitorio “*funzionale al Gestore Unico finalizzato al completamento dell’aggregazione delle società in essere, così come declinato nel Piano d’Ambito*” e nella delibera del consiglio provinciale n. 36 del 29 settembre 2015, per un massimo di tre anni dalla data di affidamento;
- H) nel richiamato periodo transitorio, è concessa la possibilità che la tariffa del SII sia riscossa dalle società operative territoriali presenti in Provincia di Como nel rispetto delle disposizioni che seguono;
- I) in data _____ Como Acqua srl ha sottoscritto con le società ASIL spa e Valbe Servizi spa una Convenzione per garantire l’operatività nell’ambito di Como dei servizi nel periodo transitorio, ossia fino al 30 settembre 2018;
- J) il giorno 29 giugno 2017, gli organi amministrativi di ASIL e Valbe Servizi S.p.A. hanno approvato il progetto di scissione parziale non proporzionale delle società scisse in Como Acqua S.r.l.;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale di Lecco n. 84 del 29.12.2015 con la quale è stata approvata la deliberazione n. 62 del 16.12.2015 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’ambito di Lecco avente ad oggetto “Affidamento del servizio idrico integrato nell’ATO di Lecco” ed è stato, conseguentemente, affidato il SII nell’ATO di Lecco, secondo la modalità dell’*in house providing*, alla società Lario Reti Holding s.p.a. per un periodo di 20 anni, con decorrenza 1° gennaio 2016, sulla base dello schema di convenzione approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Provinciale con la predetta deliberazione n. 62 del 16.12.2015;

CONSIDERATO che in data 4 gennaio 2016 tra l’azienda speciale provinciale Ufficio d’ambito di Lecco e il gestore del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecco è stata sottoscritta la convenzione per regolare i rapporti reciproci;

RICHIAMATE le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019 proposte dagli Uffici d’ambito di Como e di Lecco e approvate dall’AEEGSI con deliberazioni _____ e 24 novembre 2016 691/2016/R/IDR, le quali, tuttavia, non sono risultate del tutto coerenti nelle modalità di valorizzazione dei servizi scambiati tra i due ambiti;

DATO ATTO che l’Ufficio d’ambito di Lecco, nel vigente strumento di programmazione, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 83 del 29.12.2015, ha riconosciuto che “il procedimento di affidamento del servizio idrico integrato assume precipuo rilievo anche in riferimento al processo di razionalizzazione delle società partecipate previsto dal comma 611 dell’art. 1 della legge n. 190/2014”, e ora dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica emanato con decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, declinando uno specifico obiettivo di “razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie”;

CONSIDERATO che, ad esito dei progetti di scissione parziale non proporzionale di ASIL e Valbe Servizi S.p.A. in Como Acqua S.r.l., le società scisse saranno interamente partecipate da Comuni della Provincia di Lecco, peraltro già soci di LRH S.p.A..

DATO ATTO che l’Ente di governo dell’ambito, tramite il proprio Ufficio d’ambito, definisce le modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi (lett. g del comma 2 dell’articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26);

l'Ufficio d'ambito di Como, rappresentato dal _____, c.f. _____, domiciliato per la carica a Como, in Via Borgo Vico n. 148;

l'Ufficio d'ambito di Lecco, rappresentato dal _____, c.f. _____, domiciliato per la carica a Lecco, in Corso Matteotti n. 3;

(di seguito denominate, congiuntamente, le "Parti")

convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Premesse

1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Le Parti danno atto che quanto previsto dal presente documento è, e deve in ogni caso essere, conforme a quanto disposto dalla normativa vigente e dalle convenzioni sottoscritte tra gli Enti di governo degli ambiti e i rispettivi gestori del SII, per cui nessuna disposizione del presente atto potrà intendersi idonea a derogarli o superarne le previsioni o inficiare gli aspetti degli affidamenti disposti dalle Province di Como e Lecco in favore rispettivamente di Como Acqua s.r.l. e Lario Reti Holding. S.pA. (di seguito LRH).
3. Le Parti si impegnano a tal fine, in caso di dubbi, a perseguire le soluzioni interpretative del presente atto che garantiscano la sua piena conformità e armonia con il quadro normativo, pianificatorio e decisorio del S.I.I. come sopra composto.

Articolo 2 – Oggetto

1. Il presente atto definisce le modalità di raccordo e di coordinamento tra gli Uffici d'ambito di Como e di Lecco nell'esercizio delle funzioni di organizzazione, programmazione, regolazione e controllo della gestione del SII o di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono laddove erogati a favore di utenze di un ambito territoriale per il tramite di infrastrutture assegnate al gestore dell'altro ambito territoriale.
2. Gli Enti d'ambito individuano le infrastrutture a servizio comune nei rispettivi documenti di programmazione. Attualmente esse sono individuate nelle seguenti:
 - l'acquedotto brianteo, quale sistema di captazione, potabilizzazione e adduzione di acqua a servizio di entrambi gli ambiti territoriali, comprendente la presa a lago in località Parè ed il relativo potabilizzatore a Valmadrera, il pozzo di Mariano, le sorgenti di Alserio e una rete di 126 km, di cui 99 in Provincia di Lecco e 27 in Provincia di Como e relativi impianti ivi localizzati;
 - le reti di acquedotto e di fognatura concesse in uso al gestore del SII di un ambito territoriale, relativamente alle utenze localizzate nell'ambito territoriale limitrofo ad esse direttamente allacciate;
 - i depuratori di Merone, in Provincia di Como, e Nibionno e Valmadrera, in Provincia di Lecco, cui sono, o verranno conferiti, reflui di utenze localizzate in entrambi gli ambiti territoriali, e alcuni tratti dei collettori ad essi afferenti. In particolare:

i reflui lecchesi si allacciano al depuratore di Merone (agglomerato AG1314701) in un unico punto di interconnessione delle reti proprio all'altezza del confine provinciale a Costa Masnaga, dopodiché percorrono un breve tratto di collettore a servizio comune, che, per ragioni di semplicità operativa, si ritiene di poter non considerare ai fini del presente accordo;

dei tre collettori provenienti al depuratore di Nibionno (agglomerato AG09705601) dal versante comasco, quello centrale è ad appannaggio dei Comuni di Lambrugo ed Inverigo. Esso dunque è a servizio esclusivo delle utenze comasche, compreso il

brevissimo tratto in territorio lecchese fino all'immissione nel collettore principale proveniente da nord, che invece, dal confine provinciale in avanti, convoglia i reflui di utenti di entrambi gli ATO. Il collettore meridionale, infine, convoglia i reflui di alcune porzioni dei Comuni di Inverigo e Lurago d'Erba della Provincia di Como fino ad una stazione di sollevamento a Nibionno, cui afferisce anche una condotta a gravità proveniente dalla località del Comune lecchese denominata Gaggio. È dunque la stazione di sollevamento l'elemento iniziale del tratto di questo collettore a servizio comune;

per quel che concerne il depuratore di Valmadrera (agglomerato AG09708301), attualmente è da considerarsi a servizio comune solo il collettore proveniente da Pusiano, essendo tuttora in corso di ultimazione un nuovo collettore per sottoporre a trattamento di depurazione le acque reflue urbane di Oliveto Lario (LC) e Civenna (CO).

3. L'elenco è da intendersi automaticamente aggiornato sulla base delle modifiche approvate da ciascuno degli Enti d'ambito rispettivamente alle proprie programmazioni.

Articolo 3 – Obiettivi

1. Le modalità di raccordo e coordinamento in oggetto si ispirano ai principi di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, del recupero integrale dei costi di investimento ed esercizio, della razionalizzazione delle partecipazioni degli Enti locali e della semplificazione dell'azione amministrativa.

Articolo 4 – Completamento del processo di riorganizzazione societaria

1. Le parti danno atto che il processo di aggregazione societaria avviato non include il ramo comasco di LRH, in ragione del servizio, all'ingrosso, erogato.
2. Le parti si impegnano ad estendere al trasferimento del ramo comasco di LRH a Como Acqua gli strumenti, già individuati come più consoni per il processo di aggregazione in corso, delle operazioni straordinarie di scissione e fusione.

Articolo 5 – Programmazione degli interventi

1. La programmazione degli interventi spetta all'Ente di governo dell'ambito nel quale le infrastrutture sono localizzate.
2. Gli Uffici d'ambito si impegnano a collaborare per aggiornare i propri strumenti di pianificazione e programmazione con riferimento agli adeguamenti strutturali eventualmente necessari sulle infrastrutture interconnesse con quelle di cui all'art. 2. Si sono già evidenziate alcune criticità, rispetto alle quali gli Uffici d'ambito competenti dovranno valutare la fattibilità dei seguenti interventi nel prossimo aggiornamento del programma:
 - riduzione degli apporti meteorici provenienti da Civenna nel realizzando collettore per sottoporre a trattamento di depurazione le acque reflue urbane di Oliveto Lario e Civenna;
 - riduzione degli apporti meteorici e di acque impropriamente addotte in fognatura provenienti dai Comuni della Provincia di Lecco che convogliano i propri reflui all'impianto di depurazione di Merone.
3. Gli Uffici d'ambito si impegnano a mantenere come prioritari gli interventi utili ad evitare l'incorrere o l'aggravarsi delle procedure d'infrazione europee negli agglomerati interambito, a proporli per l'erogazione di eventuali contributi pubblici o per la loro riprogrammazione ed a vigilare sui rispettivi gestori affinché vengano rispettate le programmazioni vigenti. Essi si impegnano altresì ad informarsi tempestivamente circa eventuali modifiche e/o ritardi concernenti questi interventi, che al momento vengono individuati nei seguenti:

- realizzazione delle opere necessarie a sottoporre a trattamento di depurazione le acque reflue urbane di Oliveto Lario e di Civenna - lotto b);
- ripristino collettore intercomunale Lambrugo-Merone.

Articolo 6 – Realizzazione degli interventi

1. La realizzazione degli interventi spetta al gestore del SII nell'ambito nel quale le infrastrutture sono localizzate. Ove le infrastrutture oggetto di intervento fossero di proprietà dell'altro gestore, o di un'altra società operativa nell'ATO di Como o di una società scissa in attuazione del progetto di riorganizzazione del SII nell'ATO di Como, la realizzazione dell'intervento potrà essere preceduta da una convenzione tra soggetto attuatore dell'intervento e soggetto proprietario dell'impianto che disciplini i rapporti tra le parti nel rispetto del presente accordo.
2. Gli Uffici d'ambito dovranno assicurare, da parte delle rispettive società la disponibilità delle informazioni e dei dati necessari alla progettazione degli interventi e la formulazione, ai rispettivi Uffici d'ambito, delle proposte degli adeguamenti strutturali utili sulle infrastrutture interconnesse con quelle di cui all'art. 2.
3. In caso di realizzazione di nuove fognature recapitanti in reti fognarie o depuratori esterni all'ambito nel quale queste vengono realizzate, deve essere acquisito da parte del gestore d'ambito il parere del gestore ricevente i nuovi reflui da trattare.
4. Nel caso di allacciamento di nuove utenze domestiche su tratti di fognatura esistenti il gestore dovrà darne comunicazione al gestore dell'impianto di depurazione ricevente lo scarico.

Articolo 7 – Costo del servizio

1. Agli utenti finali si applicano le tariffe approvate dall'Ente di governo dell'ambito nel quale si trovano le reti cui sono allacciati.
2. Ai fini della valorizzazione, nelle rispettive tariffe, dei servizi scambiati tra i due ambiti ai sensi dell'art. 2, le Parti concordano che il pagamento del servizio, possa avvenire sulla base di contratti da stipularsi tra:
 - il gestore del SII nell'ATO di Lecco, Lario Reti Holding (LRH) S.p.A., che è altresì proprietario e conduttore delle infrastrutture dell'acquedotto brianteo localizzate nell'ATO di Como;

e:

 - gli acquirenti dell'acqua all'ingrosso erogata dall'acquedotto brianteo e Como Acqua srl. Ai fini dell'ottimizzazione della gestione della risorsa idrica, le Parti condividono, nell'aggiornamento dei contratti esistenti, il superamento del minimo impegnato al fine di rafforzare l'incentivo all'adozione di misure di razionalizzazione della risorsa acquistata da terzi tese, in particolare, al contenimento del fenomeno delle dispersioni di rete. L'Ufficio d'ambito di Como concorda altresì nell'uniformazione del costo di vendita dell'acqua all'ingrosso nei confronti di tutti gli acquirenti comaschi;
 - il Comune di Pusiano, e, a completamento del progetto di riorganizzazione del SII nell'ATO di Como, Como Acqua S.r.l., i cui reflui sono addotti al depuratore di Valmadrera;
 - le società operative territoriali ASIL S.P.A. e Valbe Servizi S.p.a., proprietarie e conduttrici dei depuratori localizzati rispettivamente a Merone (CO) e Nibionno (LC), o, a completamento del progetto di riorganizzazione del SII nell'ATO di Como, le società scisse e Como Acqua S.r.l..

3. I contratti dovranno ispirarsi al principio di copertura dei costi di investimento e di gestione nel rispetto del principio europeo del Full Cost Recovery e delle regole definite dall'Autorità nazionale per la loro valorizzazione tra le componenti tariffarie. A tal fine le società dovranno predisporre conti economici separati (secondo le disposizioni di volta in volta vigenti in materia di unbundling) per i seguenti centri di costo:
 - LRH per l'acquedotto briantero, distintamente per la linea principale di adduzione e il ramo comasco, ed il depuratore di Valmadrera e la relativa linea di collettamento proveniente da Pusiano, nonché, per le infrastrutture del ramo lecchese di Valbe Servizi S.p.A.;
 - Como Acqua S.r.l. (ex gestione ASIL fino al 31/12/2017), per il depuratore di Merone. In questo caso i collettori possono infatti considerarsi a servizio esclusivo delle utenze dell'ambito nel quale sono localizzati e quello nell'ATO di Lecco è concesso in uso a LRH, che dunque ne sostiene direttamente i costi operativi;
 - LRH per conto di Valbe Servizi, per il depuratore di Nibionno e per due dei tre collettori in arrivo dal versante comasco, ed esattamente quello proveniente da nord, per il solo tratto dal confine provinciale in avanti, ove convoglia i reflui di utenti di entrambi gli ATO, e quello meridionale, a partire dalla stazione di sollevamento a Nibionno, cui afferisce anche una condotta a gravità proveniente dalla località del Comune lecchese denominata Gaggio.
4. Ai fini della separazione contabile, le società adottano, per quanto applicabili, le norme contenute nel titolo V e all'art. 24 del Testo Unico delle disposizioni dell'AEEGSI in merito agli obblighi di separazione contabile (Unbundling Contabile - TIUC) e i *driver* proposti nei relativi Allegati 1, 2 e 3, relazionando in ordine ad eventuali scostamenti ed alle loro motivazioni.
5. I conti economici separati sono trasmessi dalle società alle controparti contrattuali e agli Uffici d'ambito entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, corredati dalla descrizione delle procedure e dei sistemi di contabilità analitica e gestionale adottati, dei ribaltamenti operati e indicando in particolare i driver utilizzati e i motivi della loro scelta.
6. I conti economici separati sono redatti a partire dall'esercizio 2016 ai fini della determinazione tariffaria e saranno utilizzati per ridefinire le tariffe di scambio nel rispetto del principio europeo del Full Cost Recovery e della correlazione costi e ricavi evitando di generare effetti di sussidiazione incrociata tra utenti appartenenti ad Ambiti diversi.
7. L'obiettivo di cui al precedente punto 6 potrà essere conseguito in continuità con l'impostazione adottata nelle predisposizioni tariffarie elaborate dai rispettivi Uffici d'ambito come approvate dall'Autorità e nel rispetto della metodologia tariffaria pro tempore vigente.
8. I driver adottati per la separazione del costo del servizio per gli impianti di depurazione saranno riferiti agli AE o ai mc a seconda dell'opportunità via via concordata e comunque compatibili con le direttive di ARERA.
9. I driver adottati per la separazione del costo del servizio per gli impianti di acquedotto saranno riferiti ai mc o alla lunghezza delle reti a seconda dell'opportunità via via concordata e comunque compatibili con le direttive di ARERA.

Articolo 8 – Regolazione del servizio

1. All'utente si applicano la Carta ed il Regolamento del servizio approvati dall'Ente di governo dell'ambito nel quale si trovano le reti cui sono allacciati.

Articolo 9 – Durata

1. L'accordo cessa i suoi effetti alla scadenza dell'affidamento in uno dei due ambiti territoriali.
2. Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni del presente Accordo e dei relativi allegati saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità ora adottate. Nel caso in cui non si giunga a condividere le proposte di modifica presentate da una delle due parti, le stesse saranno sottoposte al Comitato di conciliazione per la relativa approvazione.

Articolo 10 – Controversie

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti al presente Accordo dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione.
2. Il Comitato di conciliazione sarà composto da:
 - un membro nominato da ciascuna delle Parti che partecipano al presente accordo;
 - un membro nominato dalla Regione.
3. La nomina del membro del Comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all'inoltro della richiesta per l'espletamento del tentativo preliminare di conciliazione.
4. I destinatari della comunicazione dovranno comunicare il nominativo del rispettivo membro del Comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell'ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del Comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a seconda dell'oggetto, ai Tribunali di Como o di Lecco o al T.A.R. Lombardia.
5. Il Comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell'Ufficio d'Ambito che ne ha fatto richiesta.
6. Le Parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
7. Il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del Comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le Parti concordino per iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione.
8. Ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell'oggetto della stessa, in via esclusiva ai Tribunali di Como o di Lecco o al T.A.R. Lombardia.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno atto di aver espresso il reciproco consenso, ai sensi e per gli effetti del "Codice in materia di protezione dei dati personali" D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i., a trattare ed a comunicare agli altri terzi interessati i dati personali raccolti ed elaborati in relazione all'oggetto del presente Accordo, nei limiti di quanto necessario alla sua esecuzione.
2. Le Parti si obbligano inoltre a mantenere confidenziali, a non usare per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'adempimento del presente Accordo e a non rivelare a terzi le informazioni di cui siano venute a conoscenza, in qualunque modo apprese, nel corso dell'esecuzione.
3. Le Parti saranno responsabili per il rispetto dell'obbligo di riservatezza così assunto anche da parte dei loro dipendenti e collaboratori.

Articolo 12 Allegati

1. Le parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante – formale- sostanziale- della presente convenzione:
 - a) Planimetria interambito appartenente all’agglomerato di Merone con dettaglio del punto di consegna e di competenza delle reti;
 - b) Planimetria interambito appartenente all’agglomerato di Nibionno con dettaglio dei punti di consegna e di competenza delle reti;
 - c) Planimetria interambito appartenente all’agglomerato di Valmadrera con dettaglio dei punti di consegna e di competenza delle reti;
 - d) Planimetria del sistema acquedottistico ex CIAB per la parte relativa all’ambito di Como con dettaglio dei punti di consegna e di competenza delle reti.

_____, _____

Per l’Ufficio d’ambito di Como, il _____.

Per l’Ufficio d’ambito di Lecco, il _____.